

La società semplice

Nozione

La società semplice è una società che può esercitare un'attività avente per oggetto **un'impresa non commerciale**. Essa è disciplinata dal codice civile dagli **artt. 2251-2290**.

Il contratto di società semplice, in base all'art. **2251 c.c.**, non segue una forma particolare, potendosi concludere in qualunque modo, anche orale, ovvero per fatti concludenti, limite a tale principio è richiamato nel caso di conferimenti diversi dal denaro.

Tale fattispecie prende il nome di **società di fatto**: due o più persone si comportano, *in fatto*, come se fossero veri e propri soci senza che tra di esse sia intervenuto alcun esplicito contratto di società sia scritto che orale.

E' **nullo** il contratto sociale quando è contrario a norme imperative, quando presenta un oggetto illecito o impossibile ovvero quando il motivo comune determinante risulta illecito. E' **annullabile** quando le parti sono incapaci ovvero il loro consenso risulta essere viziato per errore, dolo oppure violenza.

Rapporti fra soci e società

I rapporti che intercorrono fra i soci e la società sono indicati nel contratto sociale e, laddove mancassero indicazioni precise, si ricorre alle disposizioni dettate dal codice civile avente natura generalmente suppletiva.

Relativamente a detti rapporti, attenzione particolare merita la disciplina dei **conferimenti**. I conferimenti hanno natura essenziale per l'acquisizione dello *status* di socio.

I conferimenti dei soci concorrono a formare il patrimonio sociale iniziale. Tale patrimonio costituisce la garanzia principale dei creditori della società ed è costituito da tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società.

L'essenzialità dei conferimenti assume caratteristiche diverse nelle società di persone e nelle società di capitali. Nelle prime, ai fini della validità del contratto, non è necessario che i conferimenti siano espressamente determinati infatti in base all'art. **2253 c.c.** si presume che i soci

si siano obbligati a conferire, in parti uguali fra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il patrimonio sociale non deve essere confuso con il capitale sociale.

Il capitale sociale nominale è il valore storico economico attribuito ai conferimenti ed indicato nell'atto costitutivo della società. Corrisponde a una posta ideale del patrimonio nominale e per rispettare la natura di garanzia, non è distraibile dai soci, assolvendo così ad una funzione vincolistica.

Il capitale sociale è iscritto tra le passività del bilancio, risulta essere il termine di riferimento dei risultati della società: se dalla differenza delle attività e passività comprensive del capitale sociale, si ha un risultato positivo, si è raggiunto un utile d'esercizio.

La disciplina dei conferimenti è dettata dall'**art. 2253 c.c.** dove al primo comma stabilisce l'obbligo da parte del socio di eseguire i conferimenti determinati dal contratto sociale mentre al secondo comma presume un obbligo, da parte dei soci, di conferimenti eseguiti in parti uguali tra loro, tali da permettere il **conseguimento dell'oggetto sociale**.

I conferimenti possono essere costituiti, quindi, da una **prestazione di dare, fare e non fare**.

Se il conferimento ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene, l'**art. 2254 c.c.** prescrive il rilascio della garanzia da parte del socio ed il trasferimento dei rischi analogamente alla disciplina dettata dalla vendita.

Il socio, quindi, deve: a) rilasciare la garanzia per evizione; b) rilasciare la garanzia per i vizi; c) assumersi il rischio del perimento del bene, per caso fortuito, fino al passaggio della proprietà della società; d) specificare i beni se trattasi di cose fungibili, individuate solo nel genere.

Il rischio economico di colui che conferisce in proprietà un bene è evidentemente maggiore di chi conferisce in godimento un bene.

L'**art. 2256 c.c.** stabilisce le regole di utilizzo dei beni facenti parte del patrimonio della società.

Il socio può anche conferire crediti infatti l'**art. 2255 c.c.** disciplina il caso in cui il debitore ceduto a fronte del conferimento dovesse risultare insolvente.

Disciplina particolare, ma non più esclusiva della società di persone richiede il conferimento dell'obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa a favore della società.

Il **socio d'opera** vede ricompensato il proprio lavoro attraverso la partecipazione, in proporzione, ai guadagni della società.

In base all'**art. 2286 c.c.**, se il socio d'opera non è più in grado di prestare la propria attività, anche se le cause non sono a lui imputabili, può essere escluso dalla società per impossibilità allo svolgimento dell'opera conferita.

Il socio d'opera ha diritto in fase di liquidazione della società, alla ripartizione dell'attivo solo se, e quando, l'attivo patrimoniale avrà soddisfatto tutti gli altri soci che hanno conferito capitali.

Nella società semplice tutti i soci hanno diritto alla partecipazione agli utili ed alle perdite risultanti dalla gestione della società in proporzione ai conferimenti eseguiti. La ripartizione dei guadagni e delle perdite nella società semplice è disciplinata dall'art. **2263 c.c.** in cui è previsto che, se non è stabilito il valore dei conferimenti, essa si presume divisa in parti uguali.

Secondo una *ratio* legata all'attività della società, l'utile, oggetto della ripartizione, dovrebbe essere ripartito solo quando la società ha portato a termine la propria attività. Il legislatore ha stabilito la suddivisione della vita societaria in **esercizi annuali**. Al termine di ciascun esercizio i soci hanno diritto alla **ripartizione degli utili**.

Il diritto alla partecipazione agli utili si acquisisce attraverso l'**approvazione del rendiconto** (un vero e proprio elenco in cui sono indicate tutte **le entrate** e tutte **le uscite** succedutesi nell'anno) il quale in base all'art. **2261 c.c.** è predisposto dagli amministratori alla fine di ogni esercizio.

Il *rendiconto*, predisposto dagli amministratori, deve essere approvato dai soci all'unanimità.

Nel *rendiconto* devono essere espressi, in termini monetari, i valori attribuiti ai vari elementi dell'attivo e passivo, dal raffronto dei quali può emergere l'esistenza degli utili.

I soci possono esercitare un duplice sindacato sul bilancio proposto dagli amministratori: un sindacato sulla legittimità, volto a denunciare eventuali falsità ed un sindacato sul merito, diretto a censurare i criteri adottati dagli amministratori nella valutazione delle diverse poste.

A norma dell'art. **2261 c.c.** i soci che non partecipano all'amministrazione hanno il diritto:

- Di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali;
- Di consultare i documenti relativi all'amministrazione;
- Di ottenere il rendiconto al termine della società ovvero al termine di ogni esercizio.

L'art. **2252 c.c.** consente la modifica del contratto sociale quando a volerlo è l'unanimità dei soci, i quali sono, in tal modo, tutelati sul mantenimento delle condizioni originarie.

Particolare attenzione richiede la fattispecie di modifica della **compagine sociale**. La società semplice si basa *sull'intuitu personae*, che si basa sul rapporto fiduciario, e perciò il trasferimento della quota sociale ovvero l'introduzione di un ulteriore socio, richiede il consenso di tutti i soci.

L'amministrazione della società semplice

L'amministrazione è svolta dagli amministratori sia disgiuntamente che congiuntamente, sia da tutti i soci che da alcuni solamente.

Ciascun socio è, in quanto tale, amministratore della società

L'amministrazione disgiuntiva, in base all'art. **2257 c.c.**, prevede la possibilità, per ciascun socio, di compiere da solo, atti volti alla gestione della società.

Il socio-amministratore può compiere, intraprendere e concludere da solo ogni operazione che rientri nell'oggetto della società, senza essere tenuto a richiedere l'approvazione degli altri soci.

L'**opposizione** assolve la funzione di arrestare l'iniziativa del singolo e di sottoporla al giudizio della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. Affinché l'opposizione risulti ammissibile deve essere esercitata prima che l'atto venga effettivamente posto in essere.

Oltre allo strumento dell'opposizione per tutelare maggiormente i soci ed evitare decisioni prese talvolta all'insaputa degli altri amministratori, vi è la possibilità di introdurre nel contratto sociale alcuni **patti** aventi a oggetto l'**amministrazione congiuntiva**.

Sempre secondo l'art. **2257 c.c.** i patti contrattuali possono prevedere l'**amministrazione limitata ad alcuni soci** mantenendo inalterata la responsabilità limitata e solidale per i soci non amministratori.

I soggetti che dirigono l'impresa sociale non possono sottrarsi alla personale responsabilità delle obbligazioni sociali quindi non è prevista l'ammissibilità di amministratori non soci.

L'art. **2260 c.c.** detta le regole riguardanti i diritti e gli obblighi degli amministratori.

Gli amministratori possono essere revocati. La disciplina della **revoca**, dettata dall'art. 2559 c.c., cambia a seconda se gli amministratori sono stati nominati nell'atto costitutivo ovvero con atto separato. La revoca deve essere supportata da una giusta causa altrimenti l'amministratore o gli amministratori possono rivolgersi alle autorità giudiziarie e far rendere nullo l'atto di revoca.

E' giusta causa di revoca non solo la violazine, da parte dell'amministratorere, dei propri doveri, ma anche ogni evento, anche non imputabile all'amministratore, che rende impossibile l'assolvimento dei compiti che l'amministrazione comporta.

Rapporto con i terzi

Il primo comma dell'art. **2266 c.c.** stabilisce che la società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza. Il secondo comma aggiunge che in mancanza di diversa disposizione del contratto, la **rappresentanza** spetta a ciascun amministratore. Ne deriva che il diritto acquistato o l'obbligazione assunta è definibile come diritto ovvero obbligazione sociale anche se il diritto è stato acquistato o l'obbligazione è stata assunta da un solo socio.

Il patrimonio della società semplice risulta essere garanzia delle obbligazioni poste in essere dagli amministratori nel compimento degli atti volti al raggiungimento dello scopo sociale. I creditori in base all'art. **2267 c.c.** possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.

I **soci** della società semplice **sono tutti**, salvo patto contrario, **responsabili per le obbligazioni sociali** assunte in nome e per conto della società.

L'art. **2269 c.c.** disciplina l'ipotesi di ingresso in una società già operante di un nuovo socio, il quale risponde anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente al suo inserimento nella società.

L'art. **2290 c.c.**, per lo **scioglimento sociale** limitatamente ad un singolo socio, prevede il mantenimento della responsabilità personale e patrimoniale per le obbligazioni assunte prima dello scioglimento e non ancora adempiute.

La **responsabilità** personale dei soci superstiti è illimitata e personale, ma principalmente è **solidale**.

I soci in base all'artt. **2268 e 2304 c.c.** godono del **beneficio di preventiva escussione** del patrimonio sociale. I creditori sociali devono quindi prima soddisfarsi sul medesimo e poi tentare il soddisfacimento sui patrimoni personali dei soci.

Il socio che ha provveduto al pagamento può esercitare **l'azione di regresso** nei confronti del patrimonio della società, ove ve ne fosse la possibilità, e degli altri soci, in proporzione alla partecipazione di ciascuno di essi alle perdite.

L'esclusione del socio dalla società non è la conseguenza della liquidazione della quota, ma ne è la causa. Il creditore richiede l'esclusione del socio al fine di poterne ottenere la quota di liquidazione.

Gli amministratori, oltre a ricoprire poteri di gestione, sono anche investiti del potere di agire nei confronti dei terzi nell'interesse ed in nome della società: il c.d. **potere di rappresentanza**

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

La cessazione del rapporto sociale limitatamente ad un socio non comporta lo scioglimento totale della società ma uno scioglimento parziale del contratto sociale, consentendo la continuazione della società con determinate discipline.

Lo scioglimento parziale della società semplice avviene in tre particolari casi: **recesso, esclusione e morte del socio**.

Il **recesso** è, in base all'art. **2285 c.c.**, il diritto del socio di terminare il rapporto sociale che lo lega agli altri soci.

Il socio può, in qualunque momento, recedere dalla società quando sussistono determinati presupposti: la società sia contratta a tempo indeterminato o per tutta la durata di uno dei soci, il succedersi dei casi previsti nel contratto sociale e quando sussiste una giusta causa.

La comunicazione non deve pervenire agli amministratori ovvero alla società presso la sede sociale, ma deve raggiungere tutti gli altri soci personalmente.

In presenza di giusta causa, il socio può recedere manifestando la propria volontà mediante una comunicazione rivolta agli altri soci, ma, per produrre effetti, non è necessario attendere il decorso di tre mesi, avendo effetto immediato.

Altra causa di scioglimento del rapporto sociale è l'**esclusione** dove gli artt. **2286 e 2288 c.c.** dettano la disciplina dell'uscita di un socio dalla società non per propria volontà.

L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale giustifica l'esclusione del socio sia che l'inadempimento comporti l'impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale, sia quando si verifica una situazione tale da rendere particolarmente difficile il suo raggiungimento.

Per ravvisarsi l'esclusione, le inadempienze commesse dall'amministratore, anche socio, devono essere gravi e derivanti direttamente dalla legge ovvero dal contratto sociale.

E' evidente che i soci possono prevedere nel contratto sociale diverse applicazioni dell'art. **2286 c.c.**, in buona sostanza possono prevedere maggiori cause di esclusione però devono essere indicati in modo assolutamente specifico, senza lasciare spazi a dubbi e incertezze.

Caso particolare secondo l'art. **2287 c.c.** nel caso di una società da due soci. In tal caso la domanda di esclusione è proposta direttamente al tribunale dall'altro socio con effetto al momento del passo in giudicato della sentenza.

L'art. **2288 c.c.** prevede l'esclusione in due specifici casi: il **fallimento** di uno dei soci e la **liquidazione della quota** su richiesta di un creditore particolare di uno dei soci. Il primo caso opera automaticamente dal giorno del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento tutelando i soci,

Il secondo caso opera dall'effettiva liquidazione della quota (solo per la società semplice e non per la società in nome collettivo e in accomandita semplice).

La terza causa di scioglimento del singolo rapporto sociale è la **morte di uno dei soci** con l'obbligo, volto ai soci superstiti, di liquidare la quota, nei limiti non superiori ai sei mesi, agli eredi del socio defunto.

L'art. **2284 c.c.** dispone che i soci superstiti abbiano due diverse alternative. La prima riguarda la possibilità di sciogliere anticipatamente la società. Tale decisione comporta il posticipo della liquidazione e della quota agli eredi, i quali dovranno aspettare, non più sei mesi, ma che le operazioni di liquidazione della società abbiano termine ed il patrimonio residuo risulti essere sufficiente dopo aver provveduto al pagamento di tutti i debiti sociali. La seconda alternativa riguarda la possibilità, da parte dei soci, di continuare lo svolgimento dell'attività sociale unitamente agli eredi del socio defunto però tutto questo presuppone il consenso dei soci superstiti e degli eredi, i quali diventano soci della società con quote di capitale proporzionale alle quote ereditarie.

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale, in qualunque forma esso avvenga, comporta, in base al dettato dell'art. **2289 c.c.**, il diritto alla liquidazione della quota agli ex soci ovvero agli eredi.

I criteri di valutazione della situazione patrimoniale, si concretizzano attribuendo ai beni sociali il valore coincidente a quello effettivo e non a quello prudenziale inserito nel bilancio, e calcolando gli utili e le perdite sulle operazioni in corso.

Scioglimento e liquidazione della società

L'art. **2272 c.c.** fissa una serie di **cause** che comportano lo **scioglimento della società**: il decorso del termine, il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, esplicita volontà da parte di tutti i soci, mancata ricostituzione entro sei mesi della pluralità dei soci, altre cause eventualmente previste dai soci nel contratto sociale.

La prima causa il **decorso del termine** considerando la causa non sempre necessaria, in cui il contenuto sociale presenti un termine finale. Per evitare lo scioglimento possono prevedere la proroga.

La proroga può essere **espressa o tacita**. **Espressa** i soci provvedono ad unanimità o se nel contratto è previsto, a maggioranza indicando il quorum, ad apportare una modifica allo statuto. **Tacita** prevista dal codice civile art. **2273** attraverso il comportamento concludente di tutta la compagine sociale, prorogano a tempo indeterminato la scadenza del contratto.

La seconda causa il **conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo** è previsto nel punto 2 dell'art. **2272 c.c.** Per ravvisarsi la prima ipotesi si deve

presupporre che l'oggetto sociale sia stato determinato in modo preciso ed inequivocabile. Per la seconda ipotesi si ravvede quando l'impossibilità sia assoluta e definitiva rendendo non conveniente la continuazione della società.

Particolare attenzione richiama "**il dissidio insanabile**", cioè l'impossibilità di continuare l'attività sociale per assoluta ed irrimediabile discordia tra i soci.

La quarta ipotesi di scioglimento della società (**mancata ricostituzione entro sei mesi della pluralità dei soci**) è prevista nel caso in cui la società fosse costituita da due soci, di cui uno di essi sia uscito dalla società ed il socio superstite, nell'arco di tempo di 6 mesi, non abbia provveduto alla ricostituzione della pluralità.

Infine la quinta causa è prevista nel punto 5 dell'art. **2272 c.c.** dispone che i soci possono prevedere **altre cause di scioglimento** della società in piena autonomia. Ciascun socio, però, ha la possibilità di richiedere all'autorità giudiziaria l'accertamento dell'effettivo verificarsi delle cause di scioglimento.

Il verificarsi di una delle cause di scioglimento comporta, per la società, l'automatico stato di liquidazione.

I soci durante la **fase liquidatoria**, oltre a ratificare il compimento degli affari urgenti, possono all'unanimità disporre la revoca dello stato di liquidazione e riportare la società alla normale attività economica.

La fase di liquidazione si apre attraverso la nomina dei liquidatori, ex art. **2275 c.c.** ovvero attraverso un semplice atto di investitura laddove, nel contratto sociale, fossero già stati indicati. Possono essere nominati liquidatori sia i soci non amministratori, sia gli amministratori ed anche i terzi estranei alla società.

L'art. **2276 c.c.** dispone la disciplina degli obblighi e delle responsabilità di cui i liquidatori ne sono investiti dal momento dell'accettazione della carica.

Non appena terminata l'operazione di consegna dei beni e dei documenti sociali, i liquidatori e gli amministratori provvedono alla redazione ed alla sottoscrizione dell'inventario del quale si evincono lo stato attivo e passivo relativo al patrimonio sociale.

Ai liquidatori viene attribuito il potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per portare a termine la procedura di liquidazione della società. Essi possono procedere, sempre che i soci non abbiano previsto deroghe in tal senso, attraverso la vendita "anche in blocco" dei beni appartenenti all'attivo della società.

I liquidatori non possono ripartire tra i soci i beni sociali formanti l'attivo, prima del pagamento di tutti i creditori della società ovvero non abbiano provveduto all'accantonamento di una somma sufficiente al loro pagamento.

L'art. **2280 c.c.** secondo comma dispone la possibilità, da parte dei liquidatori di richiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote ovvero ulteriori somme a fronte di debiti sociali, nell'ipotesi in cui i fondi non risultassero sufficienti.

I soci devono effettuare ulteriori versamenti, se richiesti, nei limiti delle proprie responsabilità ed in proporzione della relativa parte di ciascuno nelle perdite.

Prima dell'eventuale ripartizione del residuo attivo, non appena estinti i debiti sociali, i liquidatori devono restituire i beni conferiti in godimento nello stato in cui si trovano. I soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, se ricevono beni in condizioni deteriorate.

Relativamente ai conferimenti in natura, il valore di riferimento è quello previsto nel contratto sociale ovvero bisogna fare riferimento al valore dei beni al momento del conferimento.

Il socio d'opera ha diritto alla ripartizione dell'attivo in relazione alla parte di guadagno a lui spettante dal contratto ovvero dal giudice.

Una volta pagati tutti i debiti e ripartito l'attivo eccedente la società semplice si estingue anche se i soci continuano l'attività.

Roberto Conforto